



*Provincia di Sondrio*

## **NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROPRIETARI DEI CANI**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 19/06/2006*

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate alla tutela e alla convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Castello dell'Acqua;
2. Tale Regolamento stabilisce i criteri di prevenzione di disagi e/o pericoli dovuti a comportamenti non corretti degli accompagnatori e/o detentori dei cani.

## **ARTICOLO 2**

### **Principi generali**

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia se custodito, fuggito o smarrito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere delle eventuali cucciolate.

## **ARTICOLO 3**

### **Ambito d'applicazione**

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente Regolamento del territorio comunale di Castello Dell'Acqua, salva diversa esplicita disposizione.

## **ARTICOLO 4**

### **Definizioni**

1. Sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici, tutte le aree e/o i luoghi di cui all'art. 1117 del Codice Civile e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
2. Si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni normative vigenti, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1 del presente articolo.

## **ARTICOLO 5**

### **Igiene pubblica**

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 4 gli accompagnatori sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai soggetti non vedenti.

## **ARTICOLO 6**

### **Museruole e guinzagli**

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 4 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
  - b. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia la presenza di numerose persone, in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico;
  - c. il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non deve avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza pari o inferiore a metri 3 per quelli retrattili;
  - d. sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie e i cani utilizzati per l'esercizio venatorio;

- e. i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree di cui al comma 1 dell'articolo 4, da una persona con una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano agli accompagnatori dei cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

#### **ARTICOLO 7** **Aree riservate**

1. Possono essere istituite aree di libera circolazione dei cani, nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani;
2. Dette aree devono essere autorizzate, debitamente segnalate e opportunamente recintate;
3. Nelle aree di libera circolazione dei cani gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 5.

#### **ARTICOLO 8** **Tutela del patrimonio**

È fatto obbligo agli accompagnatori di assumere tutte le precauzioni affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile immobile, di proprietà pubblica e/o privata.

#### **ARTICOLO 9** **Detenzione dei cani**

1. È fatto obbligo di detenere i cani in spazi adeguati, di provvedere alla somministrazione di cibo e di acqua necessari, nonché provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. È fatto obbligo di detenere cani in luoghi adeguati con idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dal freddo, dalle intemperie e dal sole diretto.
3. I cani, non assicurati alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio superiore alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda e comunque non inferiore a metri 1;
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, deve avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane;
5. L'eventuale catena deve essere lunga almeno 2 metri ed avere un solido ancoraggio e una robustezza adeguata alla mole del cane;
6. I cani che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo;
7. I cani alla catena non possono superare l'area ove detenuti, ovvero non devono essere messi in condizione di raggiungere la proprietà privata di un terzo, un'area pubblica o di uso pubblico;
8. All'interno delle proprietà private, qualora non sussistano i requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione di quelli utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti;

## **ARTICOLO 10**

### **Disposizioni particolari**

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola, nei negozi di generi alimentari, bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere;
2. E' fatto obbligo al gestore o proprietario delle attività di cui al comma 1 del presente articolo di segnalare all'ingresso del locale tale divieto, qualora non venga segnalato il cane può accedere al locale;
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, debitamente indicate con idonea segnaletica, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo;
4. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole;
5. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore;

## **ARTICOLO 11**

### **Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani**

1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/9/2004 ed in particolare:
  - a. l'articolo 3 della citata circolare che stabilisce l'obbligo per chiunque detenga un cane di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della medesima ordinanza, di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi;
  - b. l'articolo 2 della citata circolare che stabilisce il divieto di acquistare, possedere o detenere un cane di cui l'articolo 1 comma 1 lettera b) della medesima ordinanza, per i soggetti di cui comma 2 del medesimo articolo 2, fatto salvo per i cani dei soggetti non vedenti o non udenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida;
  - c. nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile di competenza, imputando le spese di mantenimento del cane al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di tre mesi, con l'obbligo successivo di presentare all'ufficio comunale anagrafe canina copia della polizza assicurativa entro 15 giorni da ogni rinnovo;
  - d. nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile di competenza, imputando le spese di mantenimento dell'animale al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione, munito di idonea polizza assicurativa.

## **ARTICOLO 12**

### **Normativa di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative previste dalla Legge n. 281 del 14 agosto 1991, dalla Legge della Regione Lombardia n. 30 del 9 settembre 1987, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R n. 320 del 08/02/1954, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/09/2004, dal Codice Civile e dal Codice Penale.

## **ARTICOLO 13**

### **Norme finali**

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio anagrafe canina del Comune di Castello dell'Acqua.
2. Solo fornendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15 per avere lasciato vagare il cane, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il

medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali sanzionato ai sensi dell'articolo 672 del Codice Penale; rimangono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio accalappiacani di competenza per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
5. Agli organi preposti spetta la verifica periodica presso l'Ufficio Anagrafe canina del Comune, dell'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

#### **ARTICOLO 14** **Norme transitorie**

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani, in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi;
2. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 12 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove sono custoditi i cani, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi;
3. in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, i proprietari e/o detentori sono ritenuti sempre responsabili di malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso;
4. coloro che dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

#### **ARTICOLO 15** **Sanzioni**

1. articolo 5  
comma 1  
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00
2. articolo 6  
comma 1  
lettere a), b), c), e)  
sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 25,00 a euro 250,00
3. articolo 8  
sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 25,00 a euro 250,00
4. articolo 9  
sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 50,00 a euro 250,00
5. articolo 10  
comma 1 e 2  
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00
6. articolo 14  
sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 100,00 a euro 1.000,00
7. tutte le violazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo commesse dai soggetti di cui l'articolo 11 vengono raddoppiate.
8. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.

#### **ARTICOLO 16** **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 12/01/2006 e consta di pagine 04.